



CITTA' DI AUGUSTA

Provincia di Siracusa

N. 21 del Reg.

Data della deliberazione 30/03/2023

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

Legge 29 dicembre 2022, n. 197 art. 1 – commi 186-205 e Legge 24 febbraio 2023 n. 14 – Approvazione definizione agevolata e relativo apposito Regolamento comunale.

L'anno **duemilaventitre** il giorno **trenta** del mese di **Marzo** alle ore **18:45** e segg. nell'aula delle adunanze consiliari della Città di Augusta, sita in Via Roma, Sala "**Giacinto Franco**" a seguito di regolari avvisi, notificati per mezzo PEC di ciascun Consigliere, con la **Presidenza del Sig. Biagio Tribulato**, si è riunito il Consiglio Comunale.

Partecipa alla seduta il **Vice-Segretario Generale avv. Chiara Carrabino**

Risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti	CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
1	Amara Margaret	X		13	Niciforo Marco	X	
2	Amato Corrado		X	14	Palazzotto Federico		X
3	Assenza Giuseppe	X		15	Patti Maria Grazia		X
4	Birritteri Mariangela	X		16	Serra Salvatore	X	
5	Contento Carmela		X	17	Sicari Rosario	X	
6	Conti Roberto	X		18	Stella Domenico		X
7	Errante Salvatore	X		19	Suppo Roberta		X
8	Gulino Giuseppe		X	20	Tedesco Giuseppe		X
9	La Ferla Francesco		X	21	Triberio Giancarlo		X
10	Lombardo Andrea	X		22	Tribulato Biagio	X	
11	Mangano Manuel		X	23	Trigilio Paolo	X	
12	Montalto Giuseppe	X		24	Tringali Chiara		X



17-12
Proposta di Delibera N° 09 del 27/03/03

17

II SETTORE
Servizi Demografici, Tributi e Legali

OGGETTO: Legge 29 dicembre 2022, n.197 art. 1 – commi 186-205 e Legge 24 febbraio 2023 n.14 - Approvazione definizione agevolata e relativo apposite Regolamento comunale.

IL RESPONSABILE
II SETTORE
Servizi Demografici, Tributari e Legali

Il sottoscritto responsabile del procedimento dichiara, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del vigente "Piano triennale di prevenzione della corruzione", che ai fini dell'adozione del presente atto non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, cui consegue l'obbligo di astensione.

CONSIDERATO CHE

- l'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che, fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;

VISTO

- il D.L. 29 dicembre 2022, n.198, convertito in Legge 24 febbraio 2023, n.14, precisamente dopo l'art.3 e stato inserito l'art. 3 bis, lettera a, b, c, d, che apporta modificazioni all'art. 1 commi 186-205 della Legge 29 dicembre 2022, n.197;

DATO ATTO CHE

- il punto 3.7.1 dell'allegato 2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - "*principio contabile applicato alla contabilità finanziaria*" - prevede che le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa e che pertanto la limitazione dell'incasso alla sola parte capitale non incide sugli equilibri di bilancio;

CONSIDERATO CHE

- l'art. 1, comma 205, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone, ciascun ente territoriale può stabilire, **entro il 31 marzo 2023**, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 186 a 204, definizione agevolata, alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale;

VISTO

- l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie;

VISTO

- il Regolamento comunale per la definizione agevolata dei carichi pendenti, parte integrante del presente atto;

ACQUISITO

- il parere dell'Organo di revisione, allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

A TERMINI


- delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. e ii.;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI ADOTTARE LA SEGUENTE DELIBERAZIONE

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di applicare l'art. 1, comma 205, legge 29 dicembre 2022, n. 197, che dispone: "...ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 186 a 204, Definizione Agevolata, alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale";
3. di approvare il Regolamento comunale per la definizione agevolata dei carichi pendenti, parte integrante del presente atto;
4. di dare notizia sul sito web istituzionale dell'Ente dell'approvazione del presente atto;
5. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;
6. di pubblicare il presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale dell'Ente;
7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante la necessità e urgenza di provvedere entro il termine per l'invio del 31/03/2023, di cui al precedente punto 2.


Il Responsabile del IV Servizio

Gestione Imu e Tari
Rag. Ottavio Migneco



Il Responsabile

II Settore - Servizi Demografici, Tributari e Legali
Dott. Francesco Siena



Parere di regolarità tecnica: sulla scorta dell'istruttoria tecnica espletata in conformità alla normativa vigente, si esprime parere favorevole alla adozione del presente provvedimento.

27/03/2023

Il Responsabile

II Settore - Servizi Demografici, Tributari e Legali
Dott. Francesco Siena



Parere di regolarità contabile: si esprime parere favorevole sotto il profilo della coerenza della delibera proposta alla normativa vigente ed ai principi contabili.

27/03/2023

Il Responsabile
III Settore – Servizi Finanziari e Patrimonio
Dott.ssa Gisella Vaccaro





CITTA' di AUGUSTA

PROVINCIA DI SIRACUSA

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUNARIE PENDENTI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	2
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	2
CAPO II – DEFINIZIONE DELLE LITI PENDENTI.....	2
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata.....	2
Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda.....	3
Articolo 4 – Importi dovuti	3
Articolo 5 – Perfezionamento della definizione	5
Articolo 6 – Diniego della definizione	6
Articolo 7 – Sospensione del processo	7
Articolo 8 – Sospensioni termini processuali.....	7
CAPO III – CONCILIAZIONE AGEVOLATA E ACCORDO TRANSATTIVO RICORSI PENDENTI IN CASSAZIONE	7
Articolo 9 – Conciliazione agevolata.....	8
Articolo 10 – Definizione transattiva delle controversie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione	9
CAPO IV – REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATEALI.....	10
Articolo 11 – Ambito di applicazione	10
Articolo 12 – Perfezionamento della regolarizzazione.....	10
CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI	11
Articolo 13 – <i>Entrata in vigore</i>	11

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi 205 e 221-bis della legge 29 dicembre 2022, n. 197, disciplina:

- la definizione agevolata, la conciliazione agevolata e la definizione transattiva innanzi la Corte di cassazione delle controversie pendenti al 1° gennaio 2023;
- la regolarizzazione degli omessi pagamenti rateali scaduti al 1° gennaio 2023.

3. Per quanto non regolamentato restano applicabili le disposizioni recate dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197.

CAPO II – DEFINIZIONE DELLE LITI PENDENTI

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione ed anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune impositore¹ entro la data del 1° gennaio 2023. Per Comune impositore si intende:

- a) il Comune di Augusta, per quanto attiene l'ICI, l'IMU, TARES, TARI, TASI, TOSAP;
- b) il Concessionario Nazionale Agenzia delle Entrate – Riscossione, per quanto attiene l'ICI, l'IMU, TARES, TARI, TASI, TOSAP;
- c) il Concessionario Publiservizi S.r.l., per quanto attiene l'ICI, l'IMU, TARES, TARI, TASI, TOSAP;

2. La definizione agevolata è ammessa per le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria² in cui è parte il Comune impositore, così come definito dal precedente comma.

¹ Sono pertanto escluse le controversie che, pur riguardando atti emessi dal Comune, non vedono come parte processuale il Comune stesso. Ipotesi, questa, che si verifica normalmente in caso di impugnazione della cartella di pagamento, con ricorso non notificato anche al Comune. Sul punto si veda la nota IFEL, del 7 gennaio 2023, Legge di bilancio 2023 – Gli interventi di definizione agevolata dei contenziosi e di abbattimento dei crediti affidati all'agenzia delle Entrate-Riscossione (fondazioneifel.it).

² L'Agenzia delle entrate, nella circolare n. 6/2019, con riferimento alla definizione prevista dal dl 119/2018, ha ritenuto definibili le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria erroneamente instaurate innanzi al giudice ordinario (es. Giudice di pace) o a quello amministrativo (TAR). Di contro non risulterebbero definibili, ad avviso dell'Agenzia, le liti diverse da quelle tributarie erroneamente instaurate innanzi la corte di giustizia tributaria. Quest'ultima casistica si potrebbe porre con riferimento alle controversie relative al canone unico patrimoniale (CUP), per la componente relativa alla diffusione dei messaggi pubblicitari, che diverse corti di giustizia ritengono comunque rientranti nella giurisdizione tributaria (cfr., da ultimo, CGT di primo grado Milano, sentenza 27 gennaio 2023, n. 260). Si sconta qui una persistente incertezza sulla natura giuridica del CUP e delle sue componenti.

3. La definizione agevolata non è ammessa per le controversie relative ai dinieghi al rimborso, espressi o taciti³.

Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di definizione agevolata della controversia di cui all'articolo 2 deve essere presentata entro il 30 giugno 2023. La domanda, da redigersi su modello predisposto dal Comune (*o concessionario o società in house o società gestione Tares/Tari, ...*) e resa disponibile sul proprio sito internet, nel termine di 10 giorni dall'approvazione del presente regolamento, può essere notificata con raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata o consegnata a mani.

2. Il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo o collettivo riguardante più di un atto.

Articolo 4 – Importi dovuti

1. Ai fini della definizione delle controversie di cui all'articolo 2, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, può definire la controversia tenuto conto dello stato in cui si trovava la controversia e dell'esito delle pronunce depositate⁴ entro la data del 1° gennaio 2023. In particolare, la definizione può avvenire col pagamento dei seguenti importi:

- il 100% del valore della controversia, nell'ipotesi di ricorso notificato al Comune impositore entro il 1° gennaio 2023⁵, ma non ancora depositato presso la Corte di giustizia tributaria⁶;
- il 100% del valore della controversia, nell'ipotesi in cui alla data del 1° gennaio 2023 l'ultima pronuncia, non cautelare, depositata sia favorevole al Comune impositore⁷;
- il 90% del valore della controversia, nell'ipotesi di ricorso iscritto nel primo grado⁸ oppure in pendenza del giudizio di rinvio disposto dalla Corte di cassazione⁹;

³ In quanto non vi sono importi da versare da parte del contribuente. Del pari, debbono ritenersi escluse dalla definizione agevolata le controversie relative alla spettanza di agevolazioni, come quelle relative al diniego di rateizzazione (Cass. ss.uu. n. 15647/2010), in quanto l'importo oggetto di rateizzazione è cristallizzato in un atto di accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione.

⁴ L'art. 1, comma 188, legge 197/2022, ai fini della quantificazione degli importi dovuti con la definizione agevolata, fa espressamente riferimento alle pronunce, non cautelari, "**depositate**" alla data del 1° gennaio 2023, sicché risulta del tutto irrilevante la data di emissione della pronuncia.

⁵ Rientrano nel perimetro della definizione anche i ricorsi notificati lo stesso 1° gennaio 2023.

⁶ L'ipotesi si verifica di norma per i ricorsi soggetti a reclamo/mediazione, per i quali il deposito in corte di giustizia tributaria deve essere effettuato, a pena di inammissibilità, entro 30 giorni dallo scadere del termine di 90 giorni previsto per la fase del reclamo/mediazione, per quanto disposto dall'art. 17-bis, d.lgs. 546/1992.

⁷ Pertanto, se al 1° gennaio 2023 l'ultima sentenza depositata è favorevole al Comune ed a marzo viene depositata sentenza di appello favorevole al contribuente, la definizione opera con il pagamento del 100%.

- il 40% del valore della controversia, nell'ipotesi in cui alla data del 1° gennaio 2023 l'ultima pronuncia, non cautelare, depositata sia di primo grado e sia sfavorevole al Comune impositore¹⁰;
- il 15% del valore della controversia, nell'ipotesi in cui alla data del 1° gennaio 2023 l'ultima pronuncia, non cautelare, depositata sia di secondo grado e sia sfavorevole al Comune impositore;
- il 5% del valore della controversia, nell'ipotesi di controversie pendenti¹¹ innanzi la Corte di cassazione, per le quali il Comune impositore sia risultato soccombente¹² in tutti i precedenti gradi di giudizio¹³.

2. In caso di soccombenza reciproca¹⁴ la definizione può avvenire col pagamento dei seguenti importi:

- il 100% del valore della controversia, relativamente alla quota riconosciuta come dovuta al Comune impositore¹⁵;
- il 40% del valore della controversia, relativamente alla quota riconosciuta come non dovuta, nel caso in cui l'ultima pronuncia, non cautelare, depositata sia di primo grado;
- il 15% del valore della controversia, relativamente alla quota riconosciuta come non dovuta, nel caso in cui l'ultima pronuncia, non cautelare, depositata sia di secondo grado.

3. Per la definizione delle controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo, sono dovuti i seguenti importi¹⁶:

⁸ Rientrano in tale casistica anche i casi di controversie per le quali si è tenuta l'udienza di trattazione, ma non è stata ancora depositata la sentenza. Rientrano, altresì, in tale ipotesi anche i casi di ricorsi soggetti a reclamo depositati prima dello spirare del termine di 90 giorni previsto dall'art. 17-bis, d.lgs. 546/1992, sebbene tali ricorsi siano improcedibili, per quanto disposto dal comma 2, del citato art. 17-bis. Ne consegue, che rientrano in tale ipotesi anche i casi limite di ricorsi notificati il 1° gennaio 2023 e depositati in pari data, anche se soggetti a reclamo/ mediazione.

⁹ Nel caso in cui la Corte di Cassazione abbia cassato la sentenza con rinvio alla corte di giustizia tributaria di secondo grado, il giudizio si considera come pendente in primo grado. Al riguardo si rammenta che l'art. 68, comma 1, lett. c-bis), d.lgs. 546/1992, prevede, ai fini della riscossione in pendenza di giudizio, che è possibile riscuotere *“per l'ammontare dovuto nella pendenza del giudizio di primo grado dopo la sentenza della Corte di cassazione di annullamento con rinvio”*. Peraltro, si tratta di conclusione avvalorata da numerosi documenti di prassi dell'Agenzia delle entrate e da ultimo, proprio con riferimento alla definizione delle liti disciplinata dalla legge 197/2022, si veda circolare n. 2/2023, Si vedano, inoltre, la circolare n. 12/1002, la risoluzione n. 4/2003, la circolare n. 48/2011, nelle quali si precisa che *«è principio fermo nella giurisprudenza di legittimità e nella riflessione della pressoché unanime dottrina processualistica che il giudizio di rinvio (...) costituisce una fase nuova ed autonoma, ulteriore e successivo momento del giudizio (...) diretto e funzionale ad una sentenza che non si sostituisce ad alcuna precedente pronuncia, riformandola, ma statuisce direttamente (‘per la prima volta’, così testualmente Cass. n. 5901 del 1994) sulle domande proposte dalle parti”* (Cass. 17 novembre 2000, n. 14892; in senso conforme Cass., 06 dicembre 2000, n. 15489; Cass. 28 gennaio 2005, n. 1824; Cass. 28 marzo 2009, n. 7536; Cass. 28 marzo 2012, n. 5044; Cass. 3 luglio 2013, n. 16689; Cass. 9 giugno 2016 n. 11844).

¹⁰ Risultano quindi irrilevanti gli esiti della sentenza di secondo grado depositata dopo il 1° gennaio 2023.

¹¹ Questo implica che al 1° gennaio 2023 doveva essere stato già notificato il ricorso per cassazione.

¹² Non sono, pertanto, definibili con la percentuale del 5% le controversie nelle quali il Comune è risultato parzialmente soccombente.

¹³ Fermo restando che per le altre controversie pendenti innanzi la Corte di cassazione si applicano le percentuali del 40% o del 15% a secondo dell'esito della sentenza di appello, oppure della sentenza di primo grado, nella remota ipotesi di ricorso per *saltum*, di cui all'art. 62, comma 2-bis, d.lgs. 546/1992.

¹⁴ Sempre decisa con pronuncia depositata entro il 1° gennaio 2023.

¹⁵ Essendo il contribuente per questa parte risultato soccombente.

- il 15% del valore della controversia se il Comune impositore è risultato soccombente nell'ultima o unica pronuncia, non cautelare, depositata entro il 1° gennaio 2023;
- il 40% del valore della controversia negli altri casi¹⁷;
- in caso di soccombenza parziale, è dovuto il 15% del valore della controversia per la parte in cui è risultato soccombente il Comune impositore, ed il 40% per la restante parte.

4. Il valore della controversia, da assumere ai fini della definizione, è dato dall'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, comunque irrogate. In caso di liti relative all'irrogazione di sanzioni, il valore della lite è dato dall'ammontare delle sanzioni¹⁸.

5. Dagli importi dovuti in base ai precedenti commi sono scomputati quelli versati, a qualsiasi titolo, in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

6. Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono liquidati direttamente dal contribuente.

7. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

8. Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva degli importi in contenzioso ed il contribuente non abbia pagato tali importi, il perfezionamento della definizione costituisce titolo per ottenere lo sgravio del ruolo (*o dell'ingiunzione di pagamento o del carico relativo all'accertamento esecutivo*).

Articolo 5 – Perfezionamento della definizione

1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona con la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 4, entro il 30 giugno 2023.

2. Se l'importo dovuto è superiore a mille euro è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, aventi scadenza il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno. La prima rata deve essere

¹⁶ L'art. 1, comma 191, legge 197/2022, prevede che in caso di controversia relativa esclusivamente alle "sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono", per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione agevolata. In tale ipotesi, la lite si definisce, quindi, con la sola presentazione della domanda, senza versare alcun importo.

¹⁷ Quindi, nei casi in cui al 1° gennaio 2023:

- l'ultima pronuncia depositata veda il contribuente soccombente;
- il ricorso non sia stato ancora posto in discussione;
- penda giudizio a seguito di pronuncia di Cassazione con rinvio.

¹⁸ Si precisa che l'importo della lite non corrisponde sempre all'ammontare dell'imposta pretesa con l'accertamento tributario, o delle sanzioni nel caso di impugnazione dell'atto di irrogazione delle sanzioni, in quanto occorre tener conto dell'importo effettivo in contestazione, nel caso di impugnazioni parziali, o di rideterminazione parziale della pretesa nell'ipotesi di rettifica dell'atto di accertamento. Inoltre, il valore della controversia deve essere calcolato con riferimento alla lite pendente, e quindi non occorre considerare gli importi coperti da giudicato interno, od oggetto di accordo di mediazione o di conciliazione giudiziale, che non hanno riguardato l'intera pretesa avanzata dall'Ente.

versata entro il 30 giugno 2023¹⁹. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata. La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, e con il pagamento degli importi dovuti con la prima rata in scadenza il 30 giugno 2023. In caso di mancato pagamento delle rate successive alla prima si rendono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 2018²⁰.

3. Qualora, ai sensi dell'articolo 4, non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda²¹.

4. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5. Il contribuente deve effettuare il versamento degli importi dovuti con riferimento ad ogni singolo atto impugnato. Nel modello di domanda, di cui all'articolo 3, saranno rese note anche le modalità di pagamento con riferimento a ciascun tributo comunale.

6. La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.

Articolo 6 – Diniego della definizione

1. L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024²² con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia sia richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo, ovvero dalla controparte, nel medesimo termine.

2. Per i processi dichiarati estinti ai sensi dell'articolo 7, comma 2, l'eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha

¹⁹ Si ritiene che il Comune non possa regolamentare scadenze delle rate diverse da quelle previste dall'art. 1, comma 194, legge 197/2022, in quanto verrebbe a mancare il necessario coordinamento con le norme sulla sospensione dei termini di impugnazione, e soprattutto con quanto previsto, in tema di sospensione dei processi e di dichiarazione di estinzione del processo, dai commi 197 e 198. Peraltro, tra il 31 marzo (data ultima di approvazione del regolamento) ed il 30 giugno (data di presentazione della domanda e di pagamento delle somme dovute o della prima rata), maturano un numero di giorni sufficienti al rispetto della prescrizione di cui all'art. 3, comma 2, legge 212/2000, a mente del quale *"in ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti"*.

²⁰ Che a sua volta rinvia all'art. 15-ter, d.P.R. 602/1973. Si ricorda, peraltro, che il comma 2 del citato art. 15-ter, prevede che il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'art. 13, d.lgs. 471/1997, aumentata della metà (e quindi pari al 45%) e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.

²¹ Ipotesi che si verifica nel caso di attivazione della riscossione in pendenza di giudizio, con pagamento di importi superiori a quelli dovuti in base all'articolo 4 del presente regolamento.

²² Il 31 luglio 2024 va considerato come termine ultimo, sicché il Comune può ben notificare prima di tale data il diniego alla definizione agevolata. La data del 31 luglio 2024 è prevista dall'art. 1, comma 200, legge 197/2022

dichiarato l'estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi dell'articolo 7, comma 2, e la revocazione è chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego. Il termine per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione del diniego della definizione di cui al comma 1.

Articolo 7 – Sospensione del processo

1. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023, ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata²³.

2. In caso di deposito, ai sensi del comma 1, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio, se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.

Articolo 8 – Sospensioni termini processuali

1. Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione²⁴, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione che scadono dalla data di esecutività del presente regolamento e fino al 31 luglio 2023²⁵.

CAPO III – CONCILIAZIONE AGEVOLATA E ACCORDO TRANSATTIVO RICORSI PENDENTI IN CASSAZIONE

²³ **La possibilità di sospendere le controversie relative ai tributi comunali, in quanto “potenzialmente definibili”, è stata accertata dalla Corte di cassazione con diverse ordinanze. Tra le tante, Cassazione, 30 gennaio 2023, n. 2687.**

²⁴ Si osserva che la normativa dispone la sola sospensione dei termini di impugnazione, ma non gli altri termini processuali, pur previsti a pena di inammissibilità, come il deposito del ricorso o dell'appello, notificato entro il 1° gennaio 2023, presso le competenti corti di giustizia tributaria. La sospensione, inoltre, non è subordinata all'effettiva adesione, ma opera in modo generalizzato per tutte le controversie definibili.

²⁵ La scelta regolamentare è di mera prudenza, in quanto l'art. 1, comma 199, legge 197/2022, dispone la sospensione dei termini di impugnazione per le “controversie definibili”, mentre quelle comunali sono “potenzialmente definibili” fintanto che non venga approvato il regolamento comunale. Solo da questa data possono considerarsi definibili. Il problema si pone, sia per il Comune che per il contribuente, per i termini di impugnazione che scadono nel periodo che va dal 2 gennaio 2023 alla data di esecutività del regolamento. Peraltro, il problema si pone anche con riferimento all'ipotesi in cui il Comune decida di non approvare il regolamento sulla definizione, perché anche in questo caso sorge il dubbio sull'applicabilità o meno del periodo di sospensione dei termini di impugnazione. IFEL ha già evidenziato la problematica nella nota del 7 gennaio 2023, auspicando un chiarimento normativo o di prassi, che tuttavia non è intervenuto.

Articolo 9 – Conciliazione agevolata

1. In alternativa²⁶ alla definizione agevolata di cui al Capo II, le controversie pendenti alla data del 1° gennaio 2023 innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi²⁷, in cui è parte il Comune impositore, possono essere definite, entro il 30 giugno 2023, con l'accordo conciliativo di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546²⁸.

2. All'accordo conciliativo di cui al comma 1 si applicano le sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori²⁹.

3. Come previsto dall'articolo 48-ter, commi 2 e 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il versamento delle somme dovute, ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata, deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo da versare entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241³⁰.

4. In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, il contribuente decade dal beneficio di cui al comma 2 e il Comune provvede alla riscossione coattiva³¹ delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e

²⁶ La valutazione circa la "convenienza" della conciliazione agevolata è di norma a carico al contribuente, il quale potrebbe corrispondere complessivamente un importo inferiore rispetto a quello della definizione agevolata, perché l'accordo conciliativo permette di intervenire anche sull'ammontare dell'imposta dovuta. Per i tributi comunali l'ipotesi più ricorrente è quella relativa alle controversie sul valore venale delle aree fabbricabili. Ovviamente, occorre acquisire l'accordo del Comune, al quale spetterà una valutazione attenta della proposta conciliativa formulata dalla controparte. Nulla impedisce, comunque, che sia il Comune stesso a formulare una proposta conciliativa alla controparte, anche considerando che l'art. 1, comma 206, legge 197/2022 non individua *a priori* la parte proponente l'accordo, in coerenza con l'istituto disciplinato dal d.lgs. 546/1992.

²⁷ La norma, a differenza della definizione delle liti pendenti, ove si fa riferimento a tutte le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, contempla solo gli atti impositivi, escludendo quindi le controversie relative alle cartelle di pagamento o alle ingiunzioni di pagamento, le quali avendo come presupposto un atto di accertamento definitivo, difficilmente possono essere oggetto di accordo conciliativo, che presuppone pur sempre della materia concordabile, oltre alla considerazione che tali atti non sono soggetti ad ulteriori sanzioni, salvo l'ipotesi di applicazione della sanzione di cui all'art. 15-ter, d.P.R. 602/1973.

²⁸ Il riferimento alla conciliazione fuori udienza ordinariamente disciplinata dall'art. 48, d.lgs. 546/1992, permette anche una conciliazione giudiziale parziale della controversia. In tale senso, si veda anche Agenzia delle entrate, circolare n. 2/2023.

²⁹ L'art. 1, comma 207, legge 197/2022, deroga alla riduzione delle sanzioni ordinariamente previste dall'art. 48-ter, d.lgs. 546/1992, a mente del quale le sanzioni si applicano nella misura del quaranta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del primo grado di giudizio e nella misura del cinquanta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento nel corso del secondo grado di giudizio.

³⁰ Il comma ripropone il testo dell'art. 1, comma 208, legge 197/2022, in quanto non diversamente regolamentabile dal Comune. Si ritiene infatti che l'astratta regolamentabilità locale delle rateizzazioni non possa condurre a variazioni delle modalità di adesione alla definizione agevolata, di cui lo schema di rateazione legificato costituisce parte integrante, in deroga all'ordinario svolgimento del rapporto tributario.

³¹ L'art. 1, comma 209, legge 197/2022 considera la sola ipotesi di iscrizione a ruolo, facendo la disposizione normativa espressamente riferimento all'Agenzia delle entrate come parte processuale. Nel regolamento si fa

sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta³².

Articolo 10 – Definizione transattiva delle controversie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione³³

1. In alternativa alla definizione agevolata di cui al Capo II, nelle controversie tributarie pendenti alla data del 1° gennaio 2023 innanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in cui è parte il Comune impositore, aventi ad oggetto atti impositivi, il ricorrente, entro il 30 giugno 2023, può rinunciare al ricorso principale o incidentale a seguito dell'intervenuta definizione transattiva con la controparte, perfezionatasi ai sensi del comma 2, di tutte le pretese azionate in giudizio.

2. La definizione transattiva di cui al comma 1 comporta il pagamento delle somme dovute per le imposte, le sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori.

3. La definizione transattiva si perfeziona con la sottoscrizione e con il pagamento integrale delle somme dovute entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'accordo intervenuto tra le parti.

4. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La rinuncia agevolata non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione transattiva.

genericamente riferimento alla riscossione coattiva, che può essere effettuata tramite iscrizione a ruolo o ingiunzione fiscale.

³² Si ritiene utile rammentare che la conciliazione giudiziale fuori udienza si perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo conciliativo, con il quale sono indicate le somme dovute e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore. Nel caso di conciliazione in udienza, la conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore. A seguito dell'accordo, in udienza o fuori udienza, la corte di giustizia dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

Può accadere, tuttavia, che nonostante l'intervenuto accordo, il contribuente non paghi l'importo dovuto o la prima rata entro i venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo o di redazione del processo verbale. Anche in tale ipotesi, tuttavia, l'accordo conciliativo sostituisce l'accertamento, se non è impugnata la pronuncia di estinzione del giudizio, che costituisce, quindi, giudicato sulla pretesa tributaria (Cass. 18445/2021).

A differenza delle conciliazioni "ordinarie", che si possono perfezionare anche senza il pagamento di quanto concordato, la conciliazione agevolata si perfeziona con il pagato dell'intero importo dovuto, sicché in caso di omesso o parziale versamento si decade dal beneficio della riduzione ad un diciottesimo delle sanzioni, risultando così applicabili la ordinaria riduzione del 40% o del 50% delle sanzioni minime previste dalla legge, a seconda che la conciliazione avvenga in primo o secondo grado.

³³ L'articolo del regolamento riproduce l'art. 1, commi da 213 a 216, della legge 197/2022.

CAPO IV – REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATEALI

Articolo 11 – Ambito di applicazione

1. Con riferimento ai tributi comunali, è possibile regolarizzare l'omesso o carente versamento delle rate successive alla prima, scadute alla data del 1° gennaio 2023, dovute a seguito di rateazione di:

- accertamento con adesione;
- acquiescenza ad accertamento tributario emesso entro il 31 dicembre 2019;
- acquiescenza ad accertamento esecutivo³⁴;
- reclamo o mediazione ai sensi dell'articolo 17-*bis*, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

2. La regolarizzazione di cui al comma 1 può essere effettuata anche con riferimento agli importi, anche rateali³⁵, relativi alle conciliazioni di cui agli articoli 48 e 48-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, scaduti alla data del 1° gennaio 2023.

3. La regolarizzazione di cui ai commi 1 e 2 avviene mediante il versamento integrale della sola imposta ed a condizione che non sia stata ancora notificata, alla data di pagamento della prima rata³⁶, la cartella di pagamento/ingiunzione ovvero l'atto di intimazione³⁷.

Articolo 12 – Perfezionamento della regolarizzazione

1. La regolarizzazione di cui all'articolo 11 si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto entro il 30 giugno 2023³⁸, oppure con il versamento di un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata il 30 giugno 2023. Sull'importo delle rate successive alla prima, con scadenza il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non trova applicazione l'articolo 15-*ter*, decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

2. In caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione, non si producono gli effetti di cui all'articolo 11, comma 3, e il Comune impositore procede alla riscossione

³⁴ Di cui all'art. 1, comma 792, legge 160/2019.

³⁵ Come già evidenziato, la conciliazione giudiziale può essersi perfezionata anche senza alcun pagamento, in caso di pronuncia di dichiarazione dell'estinzione del giudizio passata in giudicato.

³⁶ Invero, la normativa non indica la data entro la quale non debba essere stata notificata la cartella di pagamento/ingiunzione fiscale o atto di intimazione ad adempiere, non facendo espresso riferimento alla data del 1° gennaio 2023, pertanto, si deve ritenere che la notifica non deve essere avvenuta prima della data di regolarizzazione (si veda anche Agenzia delle entrate, circolare n. 2/2023). Inoltre, si ritiene che la regolarizzazione non sia preclusa in caso di avvenuta notifica del provvedimento di decadenza dal beneficio della rateizzazione, anche adottato entro il 1° gennaio 2023, in assenza di successiva notifica del titolo esecutivo o di intimazione ad adempiere.

³⁷ Nell'ipotesi degli accertamenti esecutivi.

³⁸ L'art. 1, comma 220, legge 197/2022, invero, prevede la data del 31 marzo 2023, data incompatibile con il termine ultimo entro il quale il Comune può deliberare la regolarizzazione, che il nuovo comma 221-*bis* fissa proprio al 31 marzo 2023. Nel rispetto della prescrizione di cui all'art. 3, comma 2, della legge 212/2000, il Comune può indicare una data non anteriore al 31 maggio.

coattiva dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta. In tale ipotesi, il titolo esecutivo o l'intimazione ad adempiere devono essere notificati entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui si è verificato l'omesso versamento integrale o parziale di quanto dovuto³⁹.

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13 – *Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione⁴⁰.



³⁹ E quindi il *dies a quo* coincide con il termine di pagamento della rata non pagata, conformemente a quanto statuito anche dalla giurisprudenza di legittimità (da ultimo, Cass. n. 37389/2022).

⁴⁰ A condizione che alla delibera consiliare si attribuisca l'immediata esecutività.



COMUNE DI AUGUSTA

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Verbale n. 16 del 27/03/2023

In data 27 marzo 2023, in webinar, si è riunito il Collegio dei revisori dei conti, nelle persone :

Dott.ssa Felicia Calamunci Chianisi	Presidente
Dott. Nicolò Mauro Gagliardo	Componente
Dott. Ignazio Napoli	Componente

Oggetto: Proposta di Delibera n 2 del 27/03/2023 del II Settore Servizi Demografici, Tributi e legali
***“ Legge 29 dicembre 2022, n.197 art.1 – commi 186-205 e Legge 24 febbraio 2023 n.14 –
Approvazione definizione agevolata e relativo apposito Regolamento”***

Il collegio ricevuta a mezzo pec del 27/03/2023 la proposta di cui all'oggetto;
Visto il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 197, definitivamente convertito dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 (G.U. n. 49 del 27 febbraio scorso), reca una serie di modifiche alle disposizioni previste dalla legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022), con riferimento sia alla definizione del contenzioso pendente, sia allo stralcio delle cartelle esattoriali di valore fino a mille euro. In particolare, la nuova normativa ha ampliato in maniera importante la varietà delle definizioni agevolate che può essere recepita dai Comuni, con apposite delibere regolamentari da adottarsi entro il termine perentorio del 31 marzo 2023: alla definizione delle liti pendenti – già applicabile da parte dei Comuni in forza dell'art. 1, comma 205, legge n. 197/2022 – si sono aggiunte la conciliazione agevolata, la rinuncia ai ricorsi per Cassazione e l'istituto della regolarizzazione degli omessi versamenti. In proposito, è importante precisare che i Comuni, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, possono legittimamente decidere di regolamentare solo alcuni di tali istituti. In altre parole, l'ente potrà scegliere, a sua discrezione, se e quali istituti regolamentare;

Vista la proposta con cui l'Ente intende applicare le disposizioni contenute all'art.1 comma 205 della Legge 197/2022, *“Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale. Definizione agevolata delle liti da parte degli enti territoriali”*;

Visto il “REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI, redatto nel rispetto delle norme di legge e secondo lo schema suggerito dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani, così composto:

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

CAPO II – DEFINIZIONE DELLE LITI PENDENTI

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda

Articolo 4 – Importi dovuti

Articolo 5 – Perfezionamento della definizione

Articolo 6 – Diniego della definizione

Articolo 7 – Sospensione del processo

Articolo 8 – Sospensioni termini processuali

CAPO III – CONCILIAZIONE AGEVOLATA E ACCORDO TRANSATTIVO RICORSI PENDENTI IN CASSAZIONE

Articolo 9 – Conciliazione agevolata

Articolo 10 – Definizione transattiva delle controversie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione

CAPO IV – REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATEALI

Articolo 11 – Ambito di applicazione

Articolo 12 – Perfezionamento della regolarizzazione

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13 – *Entrata in vigore*

VISTI

-i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabili espressi, sulla proposta di delibera dai Responsabili competenti ai sensi dell’art.49 del TUEL;

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

per quanto di competenza, esprime parere favorevole alla proposta di Delibera n. del 27/03/2023 “Legge 29 dicembre 2022, n.197 art.1 – commi 186-205 e Legge 24 febbraio 2023 n.14 – Approvazione definizione agevolata e relativo apposito Regolamento”

Il presente verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott.ssa Felicia Calamunci Chianisi

Dott. Nicolò Mauro Gagliardo

Dott. Ignazio Napoli



CITTA' DI AUGUSTA

PROVINCIA DI SIRACUSA

5^a COMMISSIONE CONSILIARE FINANZE E BILANCIO

VERBALE N. 6 / 2023

L'anno duemilaVENTITRE, il giorno **Giovedì' 30 MARZO 2023** in AUGUSTA, alle ore 12,30, presso Il Palazzo di Città di via P.Umberto n 89;

PREMESSO

che con avviso prot. n. 21813 del 28-03-2023 è stata convocata dal Presidente del Consiglio Comunale, nei modi e forme di legge, per la giornata odierna, la riunione della 5^a commissione, con i seguenti punti all'ordine del giorno:

- Elezione del Presidente;
- Elezione del vice-presidente;
- Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. A) D.lgs n. 267/2000 in favore dell'Arch. S.C.;
- Legge 29 dicembre 2022 n. 197 art.1 – commi 186-205 e Legge 24 febbraio 2023 n. 14 – Approvazione definizione agevolata e relativo apposito regolamento comunale;
- Ratifica della deliberazione di giunta comunale n. 60 del 20-03-2023 avente ad oggetto "Variazione di bilancio 2023-2025 – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione M1C1- Digitalizzazione, Innovazione e Sicurezza – Finanziamento dell'Unione europea – NextGenerationEu – Misura 1.4.5. " Piattaforma Notifiche Digitali adottata in via d'urgenza ai sensi dell'art. 175 c.4 del D.Lgs 267/2000 e al D.U.P. 2023-2025"

Segretario verbalizzante la dipendente Dott.ssa Maria Rita Corallo

Alle ore 12,30, in prima convocazione non è presente alcun consigliere, la seduta si rimanda in seconda convocazione.

Alle 13,30 in seconda convocazione non essendo presente alcun consigliere la seduta non viene aperta.

Il segretario verbalizzante:



Punto 1

Assume la presidenza il Consigliere Biagio Tribulato.

Il Presidente alle ore 18,45 apre la seduta e procede all'appello nominale, risultano presenti i seguenti consiglieri:

Amara Margaret, Assenza Giuseppe, Birritteri Mariangela, Conti Roberto, Errante Salvatore, Lombardo Andrea, Montalto Giuseppe, Niciforo Marco, Serra Salvatore, Sicari Rosario, Tribulato Biagio e Trigilio Paolo.

Sono assenti tutti gli altri consiglieri.

Essendo presenti solo 12 consiglieri, la seduta viene rinviata di un'ora e aggiornata alle ore 19,45.

Il Presidente alle ore 19:45 procede nuovamente all'appello nominale.

Risultano presenti i seguenti consiglieri:

Amara Margaret, Assenza Giuseppe, Birritteri Mariangela, Contento Carmela, Conti Roberto, Errante Salvatore, Lombardo Andrea, Montalto Giuseppe, Niciforo Marco, Serra Salvatore, Sicari Rosario, Suppo Roberta, Tedesco Giuseppe, Triberio Giancarlo, Tribulato Biagio, Trigilio Paolo e Tringali Chiara.

Sono assenti tutti gli altri consiglieri.

Il Presidente, essendo presenti 17 consiglieri, dichiara valida la seduta.

Dopo aver nominato scrutatori i consiglieri Suppo, Montalto e Birritteri all'unanimità dei presenti, dà lettura della convocazione ed entra nel primo punto all'ordine del giorno.

Il consigliere Suppo chiede la parola e chiede se relativamente al punto in questione si sia svolta la commissione consiliare.

Il Presidente dà lettura del verbale della seduta della commissione, dal quale si evince che la commissione è andata deserta.

Il consigliere Suppo, anche in considerazione della circostanza che la mancata acquisizione del parere della commissione consiliare (sempre per seduta deserta) si è verificata anche con riferimento all'adozione preliminare del PUDM, presenta una pregiudiziale in base al nostro Regolamento di Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari articolo 2 comma 2, che prevede l'obbligatorietà dei pareri delle commissioni in tutte le materie di competenza del consiglio comunale.

Il Presidente fa rilevare che il parere della Commissione non è vincolante e ritiene che, quindi, l'atto possa essere trattato in Consiglio.

Il consigliere Suppo chiede il parere del Segretario.

Il Vice Segretario Carrabino dà lettura dell'intero capoverso della norma citata, evidenziando che in effetti la norma prevede l'obbligatorietà dell'acquisizione dei pareri della competente commissione consiliare. Proseguendo nella lettura della norma, rileva poi come il comma successivo preveda espressamente la possibilità di prescindere dal parere ove lo stesso non sia reso entro 10 giorni oppure, ancora, nei casi di urgenza da dichiarare espressamente entro 5 giorni dalla stessa data .

Il Presidente a questo punto evidenzia come nel caso di specie l'urgenza esiste.

Il consigliere Triberio chiede la parola per dichiarazione di voto. Rappresenta l'importanza dell'atto su cui il Consiglio è chiamato a deliberare ed evidenzia che la Commissione è stata convocata meno di cinque giorni prima e che non è stata dichiarata l'urgenza. Dichiarando, pertanto, che il voto del suo gruppo sarà favorevole alla pregiudiziale.

Il consigliere Niciforo chiede la parola per dichiarazione di voto. Esprime la contrarietà alla pregiudiziale, in quanto l'atto è estremamente urgente, attesa la scadenza del 31 marzo, oltre la quale i cittadini non avrebbero più la possibilità di accedere alla definizione agevolata.

Il consigliere Tringali chiede la parola per dichiarazione di voto. Dichiarando che voterà favorevolmente alla pregiudiziale in quanto ritiene che il bene dei cittadini vada raggiunto nel rispetto delle regole. Rileva che non è stato neanche stabilito e precisato se ci siano in effetti i due requisiti dei 5 giorni e della dichiarazione espressa di urgenza.

Il consigliere Trigilio chiede la parola per dichiarazione di voto e rappresenta che voterà sfavorevolmente alla pregiudiziale in quanto ritiene valide le motivazioni dedotte dal consigliere Niciforo.

Il consigliere Suppo chiede la parola per dichiarazione di voto. Rappresenta che voterà favorevolmente alla pregiudiziale, in quanto ritiene gravissimo che non sia stato portato a conoscenza di tutti i consiglieri il motivo d'urgenza del punto in questione e che la maggioranza non fosse presente in una commissione così importante.

Il consigliere Sicari chiede la parola per dichiarazione di voto. Evidenzia che gli elementi di urgenza siano stati espressamente dichiarati nella proposta di delibera di consiglio che testualmente recita "di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante la necessità e urgenza di provvedere entro il termine per l'invio del 31/3 2023".

Il Presidente mette ai voti la pregiudiziale.

Sono contrari alla pregiudiziale i consiglieri Trigilio, Birritteri, Serra, Lombardo, Errante, Niciforo, Sicari, Montalto, Amara, Assenza, Conti, Tedesco, Tribulato.

Sono favorevoli alla pregiudiziale i rimanenti consiglieri Tringali, Suppo, Contento e Triberio.

Con 13 voti contrari la pregiudiziale non passa.

Il Presidente a questo punto invita alla presentazione dell'atto il responsabile del settore, dottore Siena.

Il dott. Siena, dopo avere evidenziato che il termine del 31 marzo è dettato dal Legislatore, espone i principali contenuti e condizioni della definizione agevolata.

Il consigliere Contento chiede che sia data lettura dell'atto, anche in considerazione del fatto che non si è tenuta la commissione.

Il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione, del regolamento allegato e del parere dei Revisori dei conti.

Il Consigliere Suppo chiede come mai il Regolamento parli del concessionario Pubbliservizi.

Il consigliere Contento chiede se il Regolamento riguardi esclusivamente tutti quei contribuenti verso i quali sono state emesse delle cartelle esattoriali o se invece per ipotesi un contribuente che è in ritardo con delle annualità per le quali non è ancora arrivata la cartella esattoriale possa aderire a questa possibilità conciliativa.

Il dott. Siena spiega che il Comune non sta aderendo alla rottamazione delle cartelle esattoriali di importo fino a €1000, ma si sta aderendo a quello che lo Stato imponeva al Comune per rottamare.

Precisa, poi, che la Definizione agevolata non riguarda le cartelle esattoriali ma liti e contenziosi.

Evidenzia che il contenuto del Regolamento si attiene rigorosamente alle previsioni di legge.

Il consigliere Tringali chiede al dott. Siena chiarimenti in ordine al fatto che da una parte il contenuto del Regolamento è la trasposizione di quello che si poteva fare per legge e dall'altra parte, però, non è stata inserita la definizione delle cartelle fino a €1000.

Il dott. Siena spiega meglio il funzionamento dell'abbattimento di interessi e sanzioni e l'automatismo dello stesso.

Il consigliere Tringali evidenzia, dunque, che l'Ufficio ha scelto di non fare una selezione, ma di prendere tutti i procedimenti e tutte le ipotesi che erano previsti dalla legge, senza compiere nessuna scelta discrezionale nè fare alcuna modifica.

Il consigliere Contento chiede la parola per dichiarazione di voto. Evidenzia che vi sono stati tre mesi di tempo per affrontare l'argomento in questione, il quale, invece, è stato presentato in aula a 24 ore dalla scadenza e senza la possibilità di discuterlo in commissione. Dichiarerà, pertanto, che si asterrà dal voto.

Il consigliere Tringali chiede di intervenire per dichiarazione di voto. Si associa a quanto rappresentato dal consigliere Contento e dichiara che si asterrà dalla votazione. Evidenzia, in particolare, che da quanto esposto dal dott. Siena si evince che l'elaborazione del regolamento non ha richiesto neanche un lavoro di adattamento rispetto al dettato legislativo e, pertanto, non ci si può spiegare perché ci si ritrovi con dei tempi così stretti.


Il consigliere Niciforo chiede la parola per dichiarazione di voto ed evidenzia che il regolamento in questione è un documento standard che entra nei Consigli Comunali e così esce; nulla di diverso si sarebbe potuto dare allo stesso documento in termini di emendamenti. Dichiarerà che, pertanto, voterà favorevolmente alla sua approvazione.

Il consigliere Triberio chiede la parola per dichiarazione di voto. Rappresenta che è una ovvia scelta politica quella di decidere se attuare determinati commi, visto che ci sono commi di quella legge ai quali il comune di Augusta sta aderendo ed altri no. Dichiarerà che, avendo dei dubbi in proposito, darà voto contrario.

Il Presidente dà lettura del deliberato e mette ai voti il punto.

Sono favorevoli all'atto I consiglieri Trigilio, Birrietteri, Serra, Lombardo, Errante, Niciforo, Cont, Assenza, Amara, Montalto, Sicari, Tedesco e Tribulato.
Si astengono i consiglieri Suppo , Tringali e Contento .
Contrario il consigliere Triberio.

Si procede con separata votazione a deliberare l'immediata esecutività dell'atto che viene approvata con i medesimi voti riportati per l'approvazione dell'atto.



Letto, approvato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE ANZIANO
(Marco Niciforo)



IL PRESIDENTE
(Biagio Tribulato)



IL VICE-SEGRETARIO GENERALE
(avv. Chiara Carrabino)



Il Segretario Generale certifica, su conforme attestazione del Messo Comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell'art.32, comma 5 della L.69/2009 e s.m.i., sul sito informatico del Comune www.comune.augusta.sr.it, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal a norma dell'art. 11 dell L.R. 03/10/1991 n. 44.

Augusta, li

IL MESSO COMUNALE

.....



IL SEGRETARIO GENERALE

.....

ATTESTAZIONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

è divenuta esecutiva dal 30-03-2023

essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile;
 dopo trascorsi i dieci giorni dalla pubblicazione;

Augusta, li 03-04-2023

IL VICE-SEGRETARIO GENERALE
(avv. Chiara Carrabino)



UFFICIO DI SEGRETERIA

La presente Deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione al Settore
in data

Augusta, li

IL SEGRETARIO GENERALE

.....

CITTA' DI AUGUSTA

Il sottoscritto Segretario Generale della Città di Augusta, CERTIFICA che la presente è copia conforme all'originale in atti d'ufficio.

Si compone di n. pagine.

Si rilascia

Augusta, li

IL SEGRETARIO GENERALE